



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI IDEAZIONE,  
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI  
COMUNICAZIONE, ATTIVITÀ SOCIAL, SERVIZI EDITORIALI, PRODOTTI MULTIMEDIALI,  
GESTIONE REDAZIONALE DI SITI WEB, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI  
EVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI REGIONALI FESR E FSE+ DELLA  
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027**

**CUP E31F23000020007  
CIG \_\_\_\_\_**

**ALLEGATO 8**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE, ATTIVITÀ SOCIAL, SERVIZI EDITORIALI, PRODOTTI MULTIMEDIALI, GESTIONE REDAZIONALE DI SITI WEB, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI REGIONALI FESR E FSE+ DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027**

TRA

la REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379, rappresentata da FABIO DE LUIGI, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Digitalizzazione, Promozione, Comunicazione, Liquidazioni, domiciliato per le proprie funzioni presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa, in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 38 (di seguito nominata, per brevità, “Regione”);

E

....., sede legale ....., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al R.E.A. n. ...., Codice fiscale e P. iva .., Capitale sociale ... interamente versato, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche “Aggiudicatario”);

OPPURE

....., sede legale ....., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al R.E.A. n. ...., Codice fiscale e P. iva .., domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche “Aggiudicatario”);

## PREMESSO

- a) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ha proceduto, all'individuazione dell'Aggiudicatario per l'affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il .....
- b) che l'obbligo dell'Aggiudicatario di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che l'Aggiudicatario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che l'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che l'Aggiudicatario ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
- f) che nei confronti dell'Aggiudicatario sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- g) che l'Aggiudicatario ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati

all'Aggiudicatario, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
  1. il Capitolato Tecnico Prestazionale ed i suoi allegati;
  2. l'offerta tecnica;
  3. l'offerta economica;
  4. il Patto di Integrità.

### **Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale e suoi allegati.
3. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

### **Articolo 3 - Oggetto del Contratto**

1. ~~Il Contratto~~ La Regione intende acquisire i servizi necessari per realizzare la comunicazione integrata dei Programmi riferiti alla politica di coesione dell'Unione europea, programmazione 2021-2027 e in particolare:
  1. Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale - Pr Fesr
  2. Programma regionale Fondo sociale Plus – Pr Fse+

Formeranno oggetto del contratto i servizi che fanno riferimento a due macro-ambiti finalizzati alla comunicazione della politica di coesione 2021-2027, Pr Fesr e Pr Fse+ ossia:

- **Comunicazione:** ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione, attività social, servizi editoriali, prodotti multimediali, gestione redazionale di siti web;
- **Eventi:** ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative su indicazione della Regione

2. Le prestazioni oggetto del contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, che si intende qui integralmente richiamato.

#### **Articolo 4 - Condizioni di espletamento dell'attività**

1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'Aggiudicatario e la Committente rappresentata dalla Direzione Generale "Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese" - Settore Digitalizzazione, Promozione, Comunicazione, Liquidazioni - Area "Comunicazione e promozione".
2. L'attività deve essere svolta mediante il raccordo periodico e sistematico con i referenti della suddetta Area, sia in fase di programmazione che di realizzazione del servizio richiesto.
3. Tutte le attività oggetto del presente contratto devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate con la Committente, riportati in Piani dettagliati delle attività (PDA) e Programma operativo delle attività (POA) predisposti dall'Aggiudicatario con cadenza annuale per ciascun Programma regionale ed eseguite in conformità a quanto prescritto nei seguenti documenti, descritti compiutamente agli articoli 4 e 5 del Capitolato tecnico-prestazionale, che, una volta approvati dall'Amministrazione, costituiscono uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione della proposta tecnica. È prevista la possibilità da parte della Regione di richiedere modifiche ed aggiornamenti ai piani di dettaglio.
4. In particolare, per i servizi legati ad eventi ed altre iniziative di comunicazione specifiche, al sorgere del fabbisogno, l'Amministrazione comunica all'Aggiudicatario, con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'avvio dell'iniziativa, l'oggetto dell'intervento e ogni elemento utile alla sua realizzazione e trasmette l'eventuale documentazione necessaria. Entro i successivi 10 giorni dalla trasmissione della richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'indirizzo PEC della Struttura regionale richiedente, un piano tecnico-economico, soggetto alla preventiva approvazione da parte della Regione.

Il piano tecnico-economico verrà approvato formalmente nei contenuti e nel budget incidendo sulla quota destinata ai servizi previsti nel contratto.

## **Articolo 5 – Durata del contratto e servizi analoghi**

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all' articolo 11, il contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, che coincide con la data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni.
2. L'eventuale differimento dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordato nel rispetto della normativa regionale vigente, nel caso in cui al termine di scadenza del contratto non sia esaurito il corrispettivo contrattuale e quindi la disponibilità esistente sugli impegni di spesa assunti a copertura finanziaria del contratto.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.
4. La Regione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la ripetizione di nuovi servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, fino ad ulteriori 24 mesi.
5. Nel caso in cui, prima della scadenza del contratto, sia esaurito l'importo massimo spendibile, la Regione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni e corrispettivi, nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, la Regione potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
7. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
8. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo aggiudicatario. Al fine di rendere il più efficace possibile l'avvicendamento contrattuale, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara, la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibili entro 5 giorni lavorativi le risorse necessarie al passaggio di consegne dall'attuale Aggiudicatario del servizio. La tipologia di figure professionali, il loro numero e le modalità di esecuzione di tale passaggio dovranno essere concordate con l'Amministrazione. La presa in carico di tale know-how dovrà avvenire a titolo non oneroso per l'Amministrazione.

9. Entro il termine della fornitura, l'aggiudicataria dovrà essere disponibile a trasferire il know-how acquisito all'Amministrazione o a terzi dalla stessa designati.

### **Articolo 6 – Interpretazione del contratto**

1. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolato forniti dalla Regione.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del Capitolato Tecnico Prestazionale e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

### **Articolo 7 - Condizioni per l'erogazione dei servizi**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. L'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate garantisce il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" - Do No Significant Harm DNSH – come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060, art. 9, comma 4 e dai Criteri di selezione del



Programma regionale Fesr 2021-2027, paragrafo 2.3 - e garantisce il rispetto dei criteri ambientali minimi per il "servizio di organizzazione e realizzazione di eventi" di cui al D.M. 19/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica (Gazzetta ufficiale del 2 dicembre 2022). In particolare, dovranno essere soddisfatte le SPECIFICHE TECNICHE e CLAUSOLE CONTRATTUALI indicate nel D.M. sopracitato.

4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario. In ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Aggiudicatario ogni relativa alea.
6. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
7. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della Regione, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Regione stessa. L'Aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Regione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; l'Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.



10. L'Aggiudicatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 10 L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
- 11 L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

### **Articolo 8 - Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario**

1. L'Aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
  - a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - b) prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - d) notificare per iscritto all'Amministrazione contraente, all'avvio della gestione, il nominativo e recapito delle principali figure di riferimento per lo svolgimento del contratto e a dare sempre comunicazione tempestiva delle variazioni introdotte nel personale assegnato all'esecuzione dei servizi affidati, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 13 del presente contratto;
  - e) manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- h) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione.
  3. L'Aggiudicatario si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico, ivi inclusa la documentazione necessaria alla verifica per il rispetto dei CAM e del principio del DNSH.
  4. L'Aggiudicatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
  5. L'Aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
  6. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente Contratto.
  7. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

#### **Articolo 9 – Varianti/Modifica del Contratto**

1. Le modifiche, nonché le varianti al presente Contratto sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L'Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell'Aggiudicatario, la Regione si riserva di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore del Contratto, la Regione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi,

disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

### **Articolo 11 – Corrispettivi e oneri**

1. Il corrispettivo dei servizi oggetto di contratto è pari ad euro ....., oltre a IVA al 22% per euro ..., per un totale di euro ....
2. La fornitura verrà realizzata secondo i termini di realizzazione definiti in un documento di micro-progettazione delle attività presentato dall'Aggiudicatario e approvato dalla Regione, che ricomprende servizi a carattere continuativo e servizi relativi ad eventi ed altre iniziative specifiche.  
Tale documento potrà essere oggetto di rimodulazione nel corso dell'esecuzione del presente contratto, previo accordo tra le parti, adeguando conseguentemente le relative scritture contabili.
3. La Regione si riserva, altresì, la facoltà di approvvigionarsi solo di alcune tipologie di servizi con facoltà di escluderne altri. Di conseguenza, all'Aggiudicatario sarà riconosciuto il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese debitamente documentate e rendicontate. Alla scadenza del contratto, l'ammontare residuo del corrispettivo contrattuale legato ad attività non eseguite costituirà economia di bilancio.
4. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica ove migliorativa.
5. Tutti i già menzionati corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Tutti gli importi citati nel presente contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 12 - Adeguamento dei corrispettivi**

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti (D.L.gs. 50/2016 s.m.i.).
2. Il prezzo dei corrispettivi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione Contraente potrà procedere alla revisione dei corrispettivi.
3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione.
4. Ai fini del calcolo della variazione, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT in misura non superiore alla differenza tra l'ultimo indice disponibile al momento della richiesta di revisione prezzi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
5. Per le revisioni prezzi successive alla prima, il prezzo di partenza di ciascuna revisione sarà l'ultimo in vigore per il servizio.
6. In caso di variazione in diminuzione dell'indice di riferimento, la variazione è applicata, fatto salvo il prezzo offerto in sede di gara, al di sotto del quale la variazione in diminuzione non sarà applicabile.
7. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Amministrazione Contraente e l'Aggiudicatario, procedendo, pertanto, di norma, previa istruttoria.
8. La revisione dei corrispettivi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.
9. L'Aggiudicatario potrà applicare l'incremento dei prezzi riconosciutogli limitatamente ai servizi da eseguire, a decorrere dalla data di adozione dell'apposito atto da parte della Regione Emilia- Romagna.
10. Delle revisioni sarà data comunicazione all'aggiudicatario

## **Articolo 13 – Risorse professionali**

1. Il gruppo di lavoro (le risorse professionali) indicato dall'Aggiudicatario in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Regione.
2. Qualora il soggetto Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del

gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione, indicando le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

3. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
4. L'attesa dell'autorizzazione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Regione.
5. Le figure professionali dedicate ai servizi strategici come profilate al punto 3.1.2 del Capitolato tecnico prestazionale che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
6. Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con onere a carico dell'Aggiudicatario, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.
7. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l'Aggiudicatario, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Regione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
8. L'Aggiudicatario riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
9. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
10. Ove la Regione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Aggiudicatario, dal



quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla già menzionata comunicazione.

#### **Articolo 14 – Verifica di conformità**

1. Le verifiche di conformità dei servizi oggetto del presente contratto verranno effettuate dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative di quanto realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto pattuito in sede di aggiudicazione, con cadenza coincidente con le tempistiche stabilite al successivo articolo 15, comma 1, in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Aggiudicatario.

#### **Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti**

1. Ferma l'osservanza dei termini di realizzazione definiti con l'Aggiudicatario, secondo le procedure definite nel presente contratto, e dei corrispettivi di cui al precedente articolo 11, l'Aggiudicatario dovrà:
  - a) rendicontare all'Amministrazione i servizi a carattere continuativo con periodicità quadrimestrale;
  - b) rendicontare all'Amministrazione i servizi relativi ad eventi ed altre iniziative specifiche entro 30 giorni dalla conclusione delle stesse;
  - c) trasmettere, appositi rapporti, specificando le attività svolte e fornendo l'eventuale documentazione prescritta dalla normativa sui CAM;
  - d) effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. All'Aggiudicatario saranno riconosciute soltanto le prestazioni effettivamente rese, debitamente documentate e rendicontate.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione in favore dell'Aggiudicatario, nel rispetto dell'esigibilità della spesa ivi prevista, e sarà effettuato per stati di avanzamento delle prestazioni, dietro presentazione di una relazione che dia conto dell'attività svolta e degli esiti conseguiti nel periodo di riferimento e, relativamente al saldo, dietro presentazione di una relazione finale, in cui l'aggiudicatario dia conto dell'attività svolta, degli esiti conseguiti,



delle risorse umane impiegate, sulla base delle fatture emesse dall'Aggiudicatario, successivamente al rilascio del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento nonché all'acquisizione della documentazione in materia di regolarità contributiva, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. I pagamenti saranno effettuati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture in osservanza delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell'ordinativo di pagamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, e del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm., sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato ed intestato all'Aggiudicatario, previa acquisizione della documentazione in materia di regolarità contributiva.
4. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Le fatture dovranno recare i codici identificativo di gara (C.I.G.) ed unico di progetto (C.U.P.) di riferimento, il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e i riferimenti dei certificati di verifica di conformità e di pagamento. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità finale e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.  
Qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC.

#### **Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
3. L'Aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

### **Articolo 17 – Trasparenza**

1. L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 18 – Penali**

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui l'Aggiudicatario esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni

contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, se migliorativa, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- ritardo nello svolgimento del servizio: in misura giornaliera, 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- mancato svolgimento del servizio: in misura giornaliera, 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2. Sono soggette a penalità anche le seguenti inadempienze/inosservanze rispetto ai contenuti previsti nel Capitolato tecnico-prestazionale:

- mancato invio del PDA entro 7 giorni dalla data dell'ultimo incontro con la Committente: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- mancato aggiornamento del PDA entro 7 giorni solari dalla richiesta di integrazioni e/o modifiche: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- mancato aggiornamento del PDA entro 48 ore dalla richiesta, in caso di eventi o circostanze imprevedibili: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto delle clausole contrattuali di cui al CAM "Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi" si applica la penale di 1.000,00 € per ogni difformità riscontrata e segnalata per iscritto all'Aggiudicatario;
- mancato rispetto della composizione del gruppo di lavoro richiesto si applica la penale 500,00 € per ogni difformità rilevata rispetto al requisito richiesto

3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.

4. L'applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Aggiudicatario.

5. Si possono applicare all'Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. L'Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere

definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 19 - Cauzione definitiva**

1. L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore della Regione secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti della Regione a far data dalla stipula del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
5. La cauzione viene svincolata progressivamente e proporzionalmente sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
6. Il restante 20% sarà svincolato a seguito del rilascio del certificato di conformità finale a chiusura del contratto.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere

al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

### **Articolo 20 – Sicurezza, privacy e riservatezza**

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di riservatezza. In particolare, l'Aggiudicatario dovrà garantire alla Regione che i servizi di supporto informatico e il connesso trattamento di dati per conto della Regione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui predetto regolamento. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
8. L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto
9. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun

modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della Regione.

10. L'Aggiudicatario risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

### **Articolo 21 – Risoluzione**

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Regione potrà risolvere ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso la Regione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa, il Contratto nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
  - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto ai sensi dell'articolo "Danni responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
  - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - g) nei casi previsti dall'articolo Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - k) nei casi e modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Regione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga l'Aggiudicatario ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima la Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalla Regione, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.

### **Articolo 22 – Recesso**

1. La Regione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
  - b) qualora l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal



Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Aggiudicatario medesimo;

- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione. In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
4. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

### **Articolo 23 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto della Regione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Aggiudicatario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicatario possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia

della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
4. Qualora si dovessero realizzare eventi all'interno del perimetro regionale, la Regione predisporrà apposito Duvri

#### **Articolo 24 – Subappalto**

1. L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al .....% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
.....
2. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna. L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso la Regione Emilia-Romagna, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Emilia-Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Regione di quanto subappaltato.
6. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. L'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Regione Emilia-Romagna entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

9. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione Emilia-Romagna sospende il successivo pagamento all'aggiudicatario.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Emilia-Romagna potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 25 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.50/2016.
2. È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Articolo 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore. Proprietà dei prodotti.**

1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Regione che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione;

3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Regione possono essere usati da entrambi le parti;
4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. La Regione si impegna ad informare prontamente l'Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Aggiudicatario riconosce alla medesima la Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Aggiudicatario.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

#### **Articolo 27 – Foro competente**

1. Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
2. È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

#### **Articolo 28 – Trattamento dei dati**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE v. 679/2016.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE 679/2016.

### **Articolo 29 – Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

In esecuzione del presente contratto, l'Aggiudicatario effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione. In virtù dei trattamenti previsti, le Parti stipulano specifico accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

### **Articolo 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
  - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
3. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.
4. L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico l'Aggiudicatario medesimo.

### **Articolo 31 Clausola anticorruzione**

1. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

2. L'Aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

### **Articolo 32 – Patto di integrità**

1. Il Patto di integrità, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 565 del 13 aprile 2022, verrà sottoscritto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

### **Articolo 33 – Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

**Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Per l'AGGIUDICATARIO**